

**MEMORIA PRESENTATA DALL'ARLeF (AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA) E DAL COMITÂT - ODBOR - KOMITAAT - COMITATO 482 SULLA RATIFICA DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE, OCCASIONE DI CRESCITA E STRUMENTO DI DEMOCRAZIA**

*Commissione affari costituzionali – Roma, 26 marzo 2015*

**La lingua friulana: dati sociolinguistici e norme di tutela**

L'area friulanofona comprende 175 comuni (su 216 dell'intera regione) siti nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine. Sulla base dell'ultima ricerca sociolinguistica, condotta nel 2014 dall'ARLeF, in collaborazione con l'Università degli studi di Udine, la lingua friulana è parlata dal 67,5% della popolazione dell'area linguistica friulanofona, pari a circa 500.000 persone. Tenendo conto altresì dei parlanti residenti in altre aree della regione non delimitate e nei comuni friulanofoni del Veneto orientale (Mandamento di Portogruaro) si può stimare il totale dei parlanti in circa 600.000 persone.

Il riconoscimento ufficiale della minoranza linguistica friulana si basa principalmente su tre leggi: la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), la legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e la più recente legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

La L.R. 15/96 è stata il primo provvedimento legislativo a riconoscere ufficialmente il friulano come "lingua" e a stabilire esplicitamente la possibilità per gli enti locali di prevederne l'uso nei rispettivi consigli, nella toponomastica e, in generale, nei rapporti con i cittadini. La legge regionale ha anche individuato un apposito organismo di politica linguistica – l'Osservatori pe lenghe e pe culture furlanis, nel 2005 sostituito da un'agenzia autonoma: la Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF) – e delineato i primi interventi nei settori dell'istruzione pubblica e del sistema radiotelevisivo.

La L. 482/99 ha permesso di completare ed ampliare gli ambiti di tutela già definiti dalla normativa regionale. La legge statale, infatti, contiene una disciplina più specifica sull'insegnamento delle lingue minoritarie a scuola e prevede un diritto generalizzato di usare tali lingue in tutte le amministrazioni pubbliche site in territorio delimitato. Molto rilevanti, sebbene al momento non del tutto implementate, anche le norme riguardanti la programmazione nella radiotelevisione pubblica.

A undici anni dall'approvazione della L.R. 15/96 e ad otto dall'approvazione di quella statale, la Regione ha sentito l'esigenza di "mettere mano" alla legislazione linguistica sul friulano, approvando una nuova legge regionale di tutela: la L.R. 29/2007 (Norme per la tutela e la valorizzazione e promozione della lingua friulana). Tale scelta è stata dettata dalla necessità di superare alcuni limiti della precedente normativa e dalla esigenza di esercitare le nuove competenze assunte dalla Regione in conseguenza della riforma del Titolo V della

Costituzione, nonché dell'approvazione del Decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione).

### **L'opportunità di ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie**

La Repubblica italiana ha firmato, ma non ancora ratificato, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie: una condizione che condivide con Russia, Moldavia, Macedonia, Malta, Islanda, Francia e Azerbaïjan. Crediamo che, dopo quasi quindici anni di riflessioni sul tema, sia davvero giunta l'ora di procedere alla sua ratifica e cambiare così anche compagni di viaggio...

Il "*rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze*" è, come specificato dal Trattato di Lisbona, uno dei principi alla base dell'Unione Europea. Il rispetto, la tutela e la promozione delle lingue minoritarie e delle comunità che le parlano figurano inoltre non solo tra i principi della Costituzione della Repubblica italiana (articoli 3 e 6), ma anche tra quelli di diversi Statuti di autonomia regionale e sono all'origine di leggi statali e regionali, a partire dalla legge statale 15 dicembre 1999, n. 482. La stessa Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è tra le fonti d'ispirazione della 482/99 o, per quanto riguarda il Friuli - Venezia Giulia, della Legge Regionale del 18 dicembre 2007, n. 29 sulla lingua friulana.

È per questo che riteniamo che il testo di ratifica non possa prevedere condizioni di tutela inferiori a quelle già previste dalle leggi di tutela statali e regionali in vigore. Senza dimenticare che la gradualità delle misure prevista dalla Carta prevede anche che si tenga conto anche di criteri quali il numero dei parlanti e l'estensione territoriale delle comunità coinvolte. Criteri che impongono dunque un'attenzione particolare per i friulani.

Abbiamo esaminato con attenzione i diversi disegni di legge relativi alla ratifica, concentrando la nostra attenzione sui due testi più articolati - il Ddl n. 560 e il Ddl n. 1433 - che riteniamo validi e ben strutturati e che speriamo possano concludere in breve e in maniera positiva il loro percorso legislativo. Un percorso che, ci auguriamo, tenga conto di alcune modifiche da sviluppare in base ai criteri appena enunciati. Per tale ragione riteniamo necessario includere nel testo finale la versione proposta dal Ddl n. 1433 per i seguenti punti enunciati nell'Allegato (art. 3): art. 8, paragrafo 1, d (iv); art. 10, paragrafo 2, c; art. 10, paragrafo 3, b; e art. 13, paragrafo 2, c. Ciò per garantire i livelli di tutela già previsti dalla legge statale 482/99 e, più dettagliatamente, dalla normativa di tutela relativa alla lingua friulana.

C'è poi un altro passaggio fondamentale che sarebbe necessario includere nel testo, ma che non è previsto né dal Ddl n. 560, né dal Ddl n. 1433, vale a dire la possibilità di insegnare le lingue di minoranza nelle Università: possibilità già prevista dalla legge statale 482/99 e qui invece assente. Sarebbe dunque opportuno l'inserimento del punto e (ii) dell'art. 8, paragrafo 1, dell'allegato almeno per le minoranze linguistiche sul cui territorio sono presenti una o più sedi universitarie come friulani, sardi e sloveni.

Si ritiene altresì opportuno segnalare - con riferimento ad entrambi i Ddl - che il riferimento al solo punto a(ii) dell'art. 9, paragrafo 1, non appare ricomprendere la totalità dei diritti già previsti dall'ordinamento vigente a garanzia degli imputati appartenenti alla minoranza linguistica friulana (così come delle altre minoranze riconosciute dalla legge 482/99). Ciò in quanto l'articolo 109 del Codice di Procedura Penale prevede non solo il diritto di esprimersi in lingua minoritaria, ma anche la redazione del relativo verbale in tale lingua, oltre che il diritto a ricevere la traduzione nella stessa lingua degli atti del procedimento indirizzati all'imputato successivamente alla sua richiesta.

Infine, di fronte alle preoccupazioni espresse da alcuni rappresentanti politici sull'aumento dei costi per l'erario statale derivante dalla ratifica della Carta, ci preme

sottolineare che tutti i livelli di tutela previsti dai testi in discussione, anche con le modifiche appena esposte, rappresentano semplicemente la conferma di misure già previste dalle leggi in vigore. Risulta dunque evidente che non sarebbe certamente la ratifica della Carta a determinare costi aggiuntivi.

Ci auguriamo allora che si possa giungere al più presto alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e che il testo approvato includa le rettifiche da noi suggerite. Avremmo così a disposizione un importante strumento di crescita democratica, ma anche un'opportunità per utilizzare al meglio risorse umane, culturali, sociali e anche economiche che potrebbe giovare a tutti i cittadini italiani, appartengono o meno a una minoranza linguistica.